

dell'ambiente di piccole dimensioni, stabilite a livello locale, hanno diritto di partecipare al processo decisionale di cui all'art. 6, n. 4, riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, ma non il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 10 bis.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-266/08)

(2008/C 209/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/81/CE (¹), riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 17 di detta direttiva;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2004/81/CE è scaduto il 5 agosto 2006.

(¹) GU L 261, pag. 19.

Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria

(Causa C-270/08)

(2008/C 209/53)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Wils e Bottka V., agenti)

Convenuto: Repubblica d'Ungheria

Domanda della ricorrente

— constatare che la Repubblica d'Ungheria non ha dato attuazione agli obblighi derivanti dall'art. 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 (¹) non avendo adottato né comunicato alla Commissione alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla detta direttiva;

— condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione impartito dalla direttiva è scaduto il 12 novembre 2007.

(¹) GU L 149, pag. 22.

Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-272/08)

(2008/C 209/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni

- Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE⁽¹⁾, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 38 di detta direttiva.
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2004/83/CE è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304, pag. 12.

Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-273/08)

(2008/C 209/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee né i suoi programmi di riduzione delle emissioni nazionali di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH₃), né i suoi inventari nazionali delle emissioni di SO₂, NO_x, COV e NH₃, né le sue proiezioni annuali di SO₂, NO_x, COV e NH₃ per l'anno 2010, il Granducato di Lussemburgo

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, nn. 1, 2 e 3, dell'art. 7, nn. 1 e 2, e dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici⁽¹⁾;

- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo non ha trasmesso nei termini stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE tre tipi di documenti relativi all'elaborazione dei limiti nazionali di emissione di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH₃).

In primo luogo, il convenuto non avrebbe adempiuto l'obbligo, previsto all'art. 6, nn. 1, 2 e 3, della direttiva, di elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti citati.

In secondo e terzo luogo, esso non avrebbe rispettato, con riferimento agli stessi inquinanti, le disposizioni dell'art. 7, nn. 1 e 2, relativamente all'elaborazione e all'aggiornamento annuale degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni per l'anno 2010.

Infine, esso sarebbe venuto meno al suo obbligo di comunicare questi tre tipi di documenti alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 309, pag. 22.

Ricorso proposto il 27 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-282/08)

(2008/C 209/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Roels e W. Wils, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo